

*Accordo dei coniugi: la successiva revoca unilaterale  
non ha alcun effetto*

Corte App. Catania, sez. famiglia e minori, decreto 24 luglio 2014  
(Pres. Zappia, rel. Rita Russo)

**RICORSO CONGIUNTO DEI CONIUGI – REVOCA UNILATERALE DEL  
CONSENSO AD NUTUM – NON CONSENTITO**

*L'assegno di mantenimento per il coniuge è nella disponibilità delle parti, le quali ben possono al riguardo concludere accordi di contenuto negoziale, purché non in violazione a quanto disposto dall'art. 160 c.c. Per tale ragione, gli accordi sono soggetti al controllo giudiziale, e, una volta recepiti nel provvedimento diventano titolo esecutivo. Anche prima tuttavia di essere controllati dal giudice hanno contenuto e valore negoziale, natura che mantengono anche dopo la omologazione e il recepimento, il che significa che non è consentito il recesso ad nutum (sulla natura negoziale degli accordi di separazione ex multis: Cassazione civile sez. I 01 ottobre 2012 n. 16664 )*

*(Massime a cura di Giuseppe Buffone - Riproduzione riservata)*

**FATTO E DIRITTO**

Con ricorso del 2.12.2013 D. O. ha impugnato il decreto del Tribunale di Catania di cui in epigrafe, con il quale il Tribunale, preso atto della presentazione di un ricorso congiunto per la attribuzione alla T., in modifica delle vigenti condizioni della separazione consensuale, di un assegno mensile di euro 250,00, ritenuta irrilevante la revoca unilaterale del consenso da parte del D., ha attribuito alla T. un assegno per il suo mantenimento in cifra mensile di euro 250,00 oltre ISTAT.

Propone reclamo il D. assumendo di avere firmato il ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di separazione, ma di avere mandato, prima della udienza di comparizione innanzi al Tribunale, una lettera all'avvocato Pappalardo, allora difensore di entrambi, per revocare il mandato, dichiarandosi contrario a qualsiasi modificazione delle condizioni e manifestando il dissenso rispetto al ricorso congiunto da lui in precedenza firmato; di avere depositato copia di detta lettera anche nella cancelleria del Tribunale, il quale non avrebbe dovuto procedere in assenza di contraddittorio; che le condizioni proposte nel ricorso congiunto non potevano essere recepite avendo egli manifestato il suo dissenso e non sussistendo i presupposti per attribuire alla moglie assegno di mantenimento posto che questa è titolare di redditi e patrimonio.

Chiede l'annullamento del provvedimento impugnato.

Si è costituita la reclamata resistendo.

All'udienza del 3 luglio 2014 sentiti i procuratori delle parti e il P.G., la Corte ha assunto la causa in decisione.

Con il primo motivo di reclamo si lamenta la non integrità del contraddittorio avendo il D. revocato il mandato all'avv. P. e non essendo

egli comparso personalmente innanzi al Tribunale. Si deve però rilevare che nel giudizio di modifica delle condizioni di separazione, regolato dagli art. 710 e segg c.p.c. non è necessario che i coniugi compaiano personalmente e non deve esperirsi alcun tentativo di conciliazione; pertanto il richiamo alla procedura che regola il processo di separazione consensuale, e cioè agli artt. 706 e 707 segg. c.p.c. è inconferente.

Quanto alla revoca del mandato, basti qui ricordare il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in base al quale la rinuncia alla procura da parte del difensore, come del pari la revoca della procura da parte del cliente, a norma dell'art. 85 c.p.c. non fa perdere al procuratore rinunciante o revocato lo ius postulandi e la rappresentanza legale del cliente per tutti gli atti del processo, fino a quando non si sia provveduto alla sua sostituzione con un altro procuratore, sicché per effetto del principio della c.d perpetuatio dell'ufficio di difensore la revoca (o la rinuncia) non ha efficacia alcuna nel processo e non determina, la relativa interruzione (ex multis: Cassazione civile sez. III 09 aprile 2013 n. 8568); di talchè il D. avrebbe dovuto munirsi di nuovo difensore.

Nel merito, la parte lamenta che non sussistevano i presupposti per accordare alla moglie assegno per il suo mantenimento, avendo quest'ultima la disponibilità di redditi e patrimonio e avendo il D. chiaramente manifestato la sua volontà contraria all'attribuzione di detto assegno; assume di essere incorso in un errore nella valutazione fattuale delle vicende e che, dopo averlo riconosciuto per tale, lo aveva sottoposto alla attenzione del giudice.

Deve però rilevarsi che l'assegno di mantenimento per il coniuge è nella disponibilità delle parti, le quali ben possono al riguardo concludere accordi di contenuto negoziale, purchè non in violazione a quanto disposto dall'art. 160 c.c. Per tale ragione, gli accordi sono soggetti al controllo giudiziale, e, una volta recepiti nel provvedimento diventano titolo esecutivo. Anche prima tuttavia di essere controllati dal giudice hanno contenuto e valore negoziale, natura che mantengono anche dopo la omologazione e il recepimento, il che significa, come correttamente ha ritenuto il primo giudice, che non è consentito il recesso ad nutum. (sulla natura negoziale degli accordi di separazione ex multis: Cassazione civile sez. I 01 ottobre 2012 n. 16664 )

Pertanto, l'accordo portato all'attenzione del Tribunale di Catania era ed è valido e vincolante, nonostante la volontà di unilaterale recesso manifestata dal D..

Il D. evidenzia l'errore in cui egli sarebbe incorso, ritenendo che la moglie fosse in difficoltà economiche. L'errore, invero, rileva come vizio della volontà che può determinare, ove si dimostri la sussistenza dei requisiti richiesti dagli artt.1428 e segg. c.c., l'annullamento dell'accordo, nei limiti di compatibilità con la specificità di tale negozio di diritto familiare; ciò non toglie che la denuncia degli ipotetici vizi dell'accordo di separazione resta rimessa al giudizio ordinario, secondo le regole generali. (Cassazione civile sez. I 20 marzo 2008 n. 7450). In questa sede, peraltro, non si può non rilevare come il D., con la lettera del 4.7.2013 ha attribuito la sua volontà di concludere l'accordo soprattutto alla intenzione di tentare una possibile riconciliazione, con ciò implicitamente affermando che la valutazione delle condizioni economiche della moglie non è stata determinata nella prestazione del consenso, requisito richiesto dall'art. 1429 c.c. Inoltre egli non ha

adeguatamente precisato i tempi in cui ha acquisto contezza di tutte le informazioni (alcune relative a fatti risalenti nel tempo) riportate in reclamo sulla consistenza di redditi e patrimonio della moglie, e, di contro, aveva certamente contezza della consistenza della propria condizione economica all'atto della firma dell'accordo.

Il reclamo è pertanto da rigettare.

Le spese seguono la soccombenza del reclamante e devono essere liquidate in applicazione dell'articolo 13 della legge 31/12/2012 n. 247 e del DM n. 55 del 10/3/2014 pubblicato in GU 2/4/2014. Di conseguenza, considerato il valore della controversia, tenuto conto dell'oggetto della stessa della sua non rilevante complessità, in assenza di totale attività istruttoria, l'importo della liquidazione va determinato in complessivi in complessivi euro 1.888,50 di cui euro 540,00 per la fase di studio euro 438,50 per la fase introduttiva, euro 910,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario ex art. 2 DM 55/2014 nella misura del 15% del compenso come sopra liquidato, IVA e CPA

Inoltre, ai sensi dell'art. 1 commi 17 e 18 della legge 24 dicembre 2012, n. 128, integrativa dell'art. 13 del DPR 115/2002, poiché l'impugnazione è respinta integralmente, il reclamante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale. Sussistono i presupposti per l'applicazione della norma, in quanto il processo è iniziato in data posteriore al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della citata legge, pubblicata in G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012 ed entrata in vigore il 1 gennaio 2013.

P. Q. M.

Rigetta il reclamo e per l'effetto conferma il provvedimento impugnato.  
Condanna D. O. alle spese del giudizio di secondo grado in favore di T. A., che liquida in euro 1.888,50 oltre rimborso forfettario ex art. 2 DM 55/2014 nella misura del 15% del compenso come sopra liquidato, IVA e CPA.

Dichiara la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di pagamento, a carico di D. O., di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale ai sensi dell'art. 1 commi 17 e 18 della legge 24 dicembre 2012, n. 128.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 16 luglio 2014

IL CONSIGLIERE EST.

dott. Rita Russo

depositato il 24 luglio 2014

IL PRESIDENTE

dott. Pietro Zappia